Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 50 del 28 febbraio 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 febbraio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 76.

Diritti e compensi spettanti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 76.
Diritti e compensi spettanti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e del Ministro per il tesoro e di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

MINISTERO DELLE FINANZE

TITOLO I

Amministrazione delle imposte dirette e del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 1.

I titoli I, II e V della tabella *A*, ed i titoli I, II e III della tabella *C*, annesse al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, sono sostituiti dai corrispondenti titoli riportati nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le finanze.
Alla tabella *C* suddetta è aggiunto il titolo V.

Art. 2.

La Sezione centrale per la formazione e per la conservazione dello « Schedario generale dei titoli azionari » è autorizzata a percepire i diritti stabiliti nel titolo VI della tabella allegato *A*.

Art. 3.

Le visure, le copie, i certificati e gli estratti indicati nel titolo VI della tabella allegato *A*, potranno essere richiesti:
a) dal titolare delle azioni;
b) dal detentore del titolo che abbia provveduto alla intestazione del medesimo a proprio nome;
c) dal rappresentante legale di società azionarie per quanto riguarda i titoli della società rappresentata;
d) dagli eredi del titolare delle azioni;
e) da chi sia autorizzato per legge o per procura.

Art. 4.

La Sezione centrale per la formazione e per la conservazione dello « Schedario generale dei titoli azionari » è tenuta a rilasciare ricevuta ai richiedenti dei diritti riscossi a norma del titolo VI della tabella, allegato *A*, annotandone l'importo in apposito registro.
L'ammontare dei diritti deve essere versato mensilmente sul conto corrente postale di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:
« Il diritto di riscontro sulle quietanze indicato al titolo V della tabella prevista dall'art. 1 è riscosso dagli esattori e l'ammontare di esso, afferente a tutti i tributi pagati fino all'ultimo giorno di ciascun mese pari, è versato non oltre il giorno 8 del mese successivo sullo stesso conto corrente postale, al quale affluiscono i compensi disposti dal decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378 e dal presente decreto ».

TITOLO II

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 6.

La tabella *D* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è soppressa e sostituita dalla tabella *D* annessa al presente decreto firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 7.

L'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:
« Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai Conservatori, eccedente le L. 120.000, al netto delle spese d'ufficio, è dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale:
del 10 per cento sulle successive lire 60.000;
del 20 per cento da oltre lire 60.000 a lire 120.000;
del 30 per cento da oltre lire 120.000 a lire 180.000;
del 40 per cento da oltre lire 180.000 a lire 240.000;
del 50 per cento oltre lire 240.000.
Agli effetti della determinazione del diritto erariale l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, è stabilito con decreto Ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario ».

Art. 8.

La liquidazione del diritto erariale di cui all'articolo precedente deve essere fatta, per l'esercizio finanziario 1947-48, sugli incassi globali dei diritti e compensi riscossi nell'intero esercizio.

TITOLO III

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 9.

Alle tabelle annesse al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è aggiunta la tabella *E* allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.

Gli Uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono autorizzati a percepire i diritti indicati nella tabella *E* di cui al precedente comma.

Per la riscossione dei diritti suddetti valgono le disposizioni stabilite dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, per i diritti doganali.

Art. 10.

I diritti di cui ai titoli I e III dell'allegata tabella *E* sono liquidati e riscossi sui documenti medesimi ai quali si riferiscono e, quando ciò non sia possibile, con separate bollette di quietanza rilasciate dagli uffici doganali.

I diritti di cui al titolo II dell'allegata tabella *E* sono riscossi con versamenti fatti direttamente dagli interessati su appositi conti correnti postali che verranno aperti a favore degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Per i diritti fissi, di cui al n. 1 del titolo medesimo, si potrà successivamente adottare il sistema dell'applicazione di marche valori sui documenti cui si riferiscono.

Il diritto dovuto sulle bollette di legittimazione rilasciate da uffici diversi da quelli delle imposte di fabbricazione è riscosso dagli uffici che hanno emesso le bollette e devoluto totalmente a loro favore, facendone menzione sulle relative bollette (matrici e figlie).

Art. 11.

La ripartizione dei proventi fra il personale delle Dogane, delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane, dopo prelevate le aliquote di cui al successivo art. 13, verrà determinata secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 12.

Al personale di cui al precedente articolo sono estese le disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.

TITOLO IV

Disposizioni speciali.

Art. 13.

L'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:

« Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella *A*), dagli Uffici del registro (tabella *B*), dagli Uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella *C*), dagli Uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella *E*) è prelevata l'aliquota del 7 % a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria), da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere *a*), *b*) e ultimo comma), 15, 16, (ultimo comma), 17, 19 ».

« A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la Direzione generale delle imposte dirette, presso la Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, è dovuta una quota del 5 % sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle *A, B, E*, riscossi dai corrispondenti Uffici provinciali ».

« A favore del personale in servizio presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli Uffici provinciali da questa dipendenti (tabella *C*), una quota in ragione del 10 % ».

« Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del Catasto e dei servizi tecnici erariali, delle Dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze — tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entità numerica del personale di ciascuna Direzione generale — dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 % ».

« Il Ministro per le finanze dispone inoltre il prelevamento di una parte in ragione del 10 % sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) ».

« Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi viene suddiviso in due parti:

a) la prima di 3/4 da ripartirsi — con i medesimi criteri di cui al primo comma — fra il personale delle Direzioni generali ed Uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti;

b) la seconda di 1/4 da devolversi al Ministero del tesoro per essere ripartita — con i medesimi criteri indicati al primo comma — fra il personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze ».

« Il personale di cui al sesto comma non può fruire a parità di grado e di ogni altra condizione di una quota individuale di assegnazione superiore a quella risultante per il personale di cui al secondo comma ».

MINISTERO DEL TESORO

TITOLO V

Uffici provinciali del Tesoro, Tesoreria centrale, Zecca, Cassa speciale dei biglietti dello Stato.

Art. 14.

La tabella *D* annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è soppressa e sostituita dalla tabella *F* annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 15.

Per le somme riscosse in relazione alla tabella *F* di cui al precedente articolo è stabilita in via definitiva la procedura di versamento al conto corrente postale previsto dal primo comma dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.

Art. 16.

Sul totale dei diritti di cui alla tabella *F* riscossi alla fine di ciascun trimestre, è prelevata l'aliquota del 5 % a favore del personale dell'Amministrazione in servizio presso le Direzioni generali del Tesoro, della Cassa depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza, del Debito pubblico, delle Pensioni di guerra e delle rispettive ragionerie centrali.

Altra quota del 5 % è prelevata e accantonata in apposito fondo per concessioni di sussidi immediati — in base a criteri da stabilirsi con decreto del Ministero del tesoro — nei casi di morte dell'impiegato che appartenga (o del pensionato che abbia appartenuto) ai ruoli del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Zecca, o di morte del coniuge o di congiunti di primo grado, discendenti o ascendenti, a suo carico.

Uguale quota del 5 % è prelevata a favore del personale delle Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria), da ripartirsi, a cura del Ministero delle finanze, con i medesimi criteri indicati dal primo comma dell'art. 13.

La rimanente somma è ripartita fra il personale dei ruoli degli Uffici provinciali del Tesoro e degli Uffici di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Zecca in servizio presso i detti uffici, nonchè tra il personale non di ruolo in servizio presso gli uffici stessi e il personale appartenente al corpo ispettivo per i servizi di tesoreria.

Art. 17.

La ripartizione delle somme di cui all'ultimo comma del precedente articolo è effettuata attribuendo a ciascun impiegato il punteggio seguente in relazione al proprio grado:

grado 5°	punti	130
» 6°	»	120
» 7° e 8°	»	110
grado 9°, 10° e 11°	punti	100
» 12° e 13°	»	95

giornalieri ed avventizi:

prima e seconda categoria	punti	90
terza e quarta categoria	»	85

Agli impiegati titolari o incaricati della reggenza di un ufficio provinciale del Tesoro compete la maggiorazione di 5 punti.

La quota spettante a ciascun impiegato è stabilita dividendo il fondo per il totale dei punti risultante dal prodotto del punteggio assegnato a ciascun impiegato per il numero degli impiegati appartenenti al relativo grado o categoria.

Ottenuta, in tal modo, la percentuale unitaria, essa si moltiplicherà per il numero dei punti spettanti a ciascun impiegato determinando così la quota spettante.

Art. 18.

La quota prelevata in base al primo comma dell'art. 16 per il personale dell'Amministrazione del tesoro sarà ripartita con criteri perequativi con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 19.

Al personale indicato nell'art. 16 sono estese le disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.

TITOLO VI

Disposizioni finali e comuni.

Art. 20.

Il sesto comma dell'art. 13 ha effetto dal 1° giugno 1947.

Art. 21.

La ripartizione dei diritti riscossi fino al 31 dicembre 1947 in base all'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, sarà fatta con i medesimi criteri indicati nei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19.

Art. 22.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà stabilita la quota dei diritti da devolversi — in misura non inferiore ad un quarto — a favore del personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947, sul fondo costituito a norma del primo e quarto comma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.

Art. 23.

Il personale di Amministrazioni diverse da quelle delle finanze e del tesoro distaccato presso gli Uffici finanziari e del tesoro può essere ammesso, caso per

caso, con valutazione della posizione individuale, alla ripartizione dei diritti di cui al presente decreto e semprechè non partecipi ad analoghi compensi presso l'Amministrazione della quale organicamente fa parte.

Art. 24.

Ad eccezione del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, per il quale si osservano speciali criteri di ripartizione, il personale in servizio presso uffici finanziari diversi da quelli di appartenenza partecipa alla ripartizione dei diritti dell'ufficio di cui organicamente fa parte.

Art. 25.

Il personale addetto agli Uffici centrali e alle Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) può essere escluso dalla ripartizione dei diritti qualora ricorrano motivi di demerito o quando fruisca di altri particolari compensi o benefici economici.

In caso di coniugi o di genitori e figli celibi o nubili conviventi è ammesso alla ripartizione soltanto quello dei suddetti cui compete il trattamento più favorevole.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai soli effetti della determinazione dei bimestri di cui al primo comma dell'art. 13 e dei trimestri di cui al primo comma dell'art. 16 è stabilita la decorrenza del 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Pella — Del Vecchio — Grassi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 130. — Frasca

ALLEGATO *A*.

TABELLA dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle imposte dirette

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)		*ANNOTAZIONI*
		Fisso	Scritturato	
	TITOLO I *Diritti catastali*			
1	Volture catastali: per ogni voltura eseguita e calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, e art. 3, legge 14 gennaio 1929, n. 159	200 —	—	Metà del compenso va devoluto agli Uffici tecnici erariali unicamente per quanto concerne la conservazione del catasto terreni
2	Certificati catastali ordinari (articoli 90 e 94 regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159): per ogni copia, certificato o estratto catastale in bollo	40 —	20 —	+ per pagina
3	Certificati catastali rilasciati di urgenza (art. 3 decreto-legge 13 aprile 1919, numero 705, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159): per il rilascio dei certificati di cui al numero precedente entro cinque giorni dalla richiesta	100 —	40 —	+ per pagina
	TITOLO II *Visure dei registri catastali e della imposta di ricchezza mobile*			
1	Consultazione, con o senza estrazione di appunti, dei registri catastali, dei registri mod. 43 dei possessori dei redditi di ricchezza mobile o di altri registri ed atti riguardanti le varie imposte, nonchè degli schedari anagrafici tributari:			Ad eccezione delle visure catastali, le consultazioni degli altri registri e degli schedari anagrafici, dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge. Il 40 % dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato per quanto riguarda le visure catastali
	a) per la prima mezza ora o frazione	100 —	—	
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	160 —	—	
	TITOLO V *Diritti inerenti alla riscossione delle imposte*			
1	Elenchi di reste per il controllo di bollettari con i ruoli (articoli 58 a 62 regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090)	0,50	—	Per bolletta
2	Elenchi di reste per la scritturazione degli elenchi delle reste, se ad opera del personale degli uffici (articoli 58 a 62 regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090)	—	150 —	Per 100 articoli
3	Anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette	—	50 —	Per 100 articoli
4	Diritto di riscontro sulle quietanze rilasciate sotto qualsiasi forma dagli esattori delle imposte dirette all'atto dei pagamenti dei tributi	2 —	—	Per le quietanze il cui ammontare complessivo non superi L. 100
		10 —	—	Per le quietanze il cui ammontare complessivo non superi L. 5000
		2 ‰	—	Per le quietanze il cui ammontare complessivo superi L. 5000 L'arrotondamento si esegue di lire mille in lire mille o frazione

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturato	
5	Diritto di liquidazione da riscuotersi direttamente dall'ufficio per ogni liquidazione di riscatto di imposte ovvero per ogni altro versamento in Tesoreria	100 — 200 — 500 —	— — —	Fino a L. 50.000 Fino a L. 200.000 Per cifre superiori
	TITOLO VI *Diritti per il rilascio di certificati, copie od estratti relativi ai dati contenuti nello Schedario generale dei titoli azionari.*			
1	Certificati da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta	100 —	20 —	+ per pagina
2	Certificati da rilasciarsi d'urgenza entro 5 giorni dalla richiesta	300 —	30 —	+ per pagina
	Ai certificati di cui ai numeri 1 e 2 va inoltre applicato il seguente diritto:			
	per ogni gruppo di azioni fino al valore nominale di L. 10.000	30 —	—	
	per ogni gruppo di azioni da L. 10.000 a L. 100.000	100 —	—	
	per ogni gruppo di azioni oltre lire 100.000	200 —	—	
3	Copie o estratti di elenchi di soci da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta	100 —	1 —	+ per ogni socio
4	Copie o estratti di elenchi di soci da rilasciarsi d'urgenza entro cinque giorni dalla richiesta	300 —	2 —	+ per ogni socio
	Alle copie o estratti di cui ai numeri 3 e 4 va inoltre applicato il seguente diritto:			
	per le società con capitale fino a lire 100.000	100 —	—	
	oltre a L. 100.000 e fino a L. 1.000.000	200 —	—	
	oltre a L. 1.000.000 e fino a L. 25 milioni	300 —	—	
	oltre a L. 25.000.000 e fino a lire 100.000.000	500 —	—	
	oltre L. 100.000.000	1000 —	—	
5	Consultazioni degli schedari che dovranno eseguirsi sempre ad opera del personale dell'ufficio:			
	a) per la prima mezza ora o frazione	200 —	—	
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	300 —	—	

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

ALLEGATO C.

TABELLA dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire) Fisso	Proporzionale	ANNOTAZIONI
	TITOLO I *Diritti di scritturato*			
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita	200 —	—	Metà del compenso va devoluto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette
2	Copie, certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria)	40 —	+ 20 —	+ per ogni pagina o frazione di pagina
	TITOLO II *Diritti di visura*			
1	Consultazione della mappa delle planimetrie e degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note ed appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappa o di planimetrie:			Il 40 % dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (regio decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672)
	a) per la prima mezz'ora o frazione	100 —	—	
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	160 —	—	
	TITOLO III *Diritti di disegno*			
1	Tipi copie od estratti di mappa, compresi quelli da riprodursi come tipo di frazionamento	40 —	+ 6 —	+ per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero e per ogni indicazione del nome dei confinanti se richiesto
		—	+ 2 —	+ per ogni particella confinante semplicemente accennata e se richiesto
		—	+ 6 —	+ per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti
2	Copie od estratti di quadri di unione o di fogli di insieme delle mappe	40 —	+ 0,60	+ per ognuno dei primi cento ettari
		—	+ 0,20	+ per ogni ettaro oltre i primi cento
3	Copie di planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano:			
	a) su foglio di formato cm. 24,5 × 37	60 —	—	
	b) su foglio di formato cm. 49 × 37	120 —	—	
	TITOLO V *Diritti di valutazione*			
1	Compilazione di stime a qualsiasi effetto:			I diritti di valutazione sono riscossi dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici finanziari incaricati della riscossione dell'imposta o della tassa per la cui applicazione la stima è stata eseguita
	a) quando il valore stimato non supera L. 50.000	75 —	—	
	b) se supera le L. 50.000 ma non le L. 100.000	100 —	—	
	c) se supera le L. 100.000 ma non le L. 500.000	450 —	—	
	d) se supera le L. 500.000 ma non le L. 1.000.000	1000 —	—	
	e) per le parti di valore eccedente le L. 1.000.000	1000 —	—	Per ogni milione o frazione di milione eccedente le L. 500.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

ALLEGATO *D*.

TABELLA dei diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei Registri immobiliari

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire) Al Conservatore	Al personale sussidiario	*ANNOTAZIONI*
1	Per ogni formalità di trascrizione, anche se una sola nota concerne più formalità, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente.	8 —	6 —	L'emolumento è liquidato con gli stessi criteri stabiliti, per il calcolo della imposta, dall'art. 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540
	Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a « favore » o « contro » per ciascun altro nominativo repertoriato	8 —	6 —	
	Per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina	12 —	8 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturato se scritte per oltre 5 righe comprese la data e la firma
2	Per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione e annotamento, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al contribuente:			Come al n. 1
	a) se la formalità è soggetta alla normale imposta fissa o l'ammontare del credito, per capitale, interessi ed accessori non supera L. 10.000	8 —	6 —	
	se supera L. 10.000 ma non lire 100.000	16 —	12 —	
	se supera L. 100.000 ma non lire 500.000	24 —	18 —	
	se supera L. 500.000	32 —	24 —	
	b) inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a « favore » o « contro » per ciascun altro nominativo repertoriato	8 —	6 —	
	c) per ogni facciata della nota scritta a mano o a macchina	12 —	8 —	Come al n. 1
3	Formazione della nota, in doppio originale, *per l'iscrizione di ufficio* prescritta dall'art. 2834 del Codice civile:			Il di contro diritto non compete quando il venditore abbia provveduto da sè alla compilazione della nota o quando abbia rinunciato all'ipoteca
	a) se l'ammontare dell'ipoteca non supera L. 10.000	8 —	6 —	
	b) se supera L. 10.000 ma non L. 100 mila	16 —	12 —	
	c) se supera L. 100.000 ma non lire 500.000	24 —	18 —	
	d) se supera L. 500.000	32 —	24 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale, a mano od a macchina	12 —	8 —	Come al n. 1
4	Formazione della nota, in doppio originale, *per la trascrizione d'ufficio* prescritta dal penultimo comma dell'art. 2647 del Codice civile	24 —	18 —	Come al n. 1
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale a mano od a macchina	12 —	8 —	Come al n. 1
5	Formazione della nota e della denuncia nei casi consentiti dall'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540	24 —	18 —	Il diritto è dovuto soltanto sulla prima nota
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina in ciascuna nota o domanda	12 —	8 —	Come al n. 1
6	Vidimazione della terza nota di cui agli articoli 2669 e 2883 del Codice civile	8 —	6 —	

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire) Al Conservatore	Al personale sussidiario	ANNOTAZIONI
7	Per ogni nota di trascrizione a pagamento, per ogni iscrizione, rinnovazione o annotazione a pagamento; per ogni bolletta staccata dai bollettari mod. 72 o 72-*A* o dal registro mod. 68 per certificati e copie di pagamento	2 —	3 —	Il diritto concernente le bollette mod. 68 è riscosso insieme all'emolumento dovuto al conservatore per la relativa formalità o certificato assumendolo in carico sul registro mod. 60 se trattasi di domanda di annotamento oppure sul registro mod. 70 se trattasi di certificato
8	Duplicato di quietanza, di cui all'art. 6 della legge, richiesto anche successivamente alla data di esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale	8 —	6 —	La richiesta non contemporanea alla esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale deve stendersi su carta bollata
9	Ricerca completamente infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica	16 —	12 —	Se la persona è indicata col solo nome e cognome sono dovuti distinti emolumenti e per ogni paternità cui si estende la ricerca sulla tavola Non è consentito al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica
10	Semplice ispezione:			L'emolumento è dovuto per ciascuna specie di formalità cui si estende l'ispezione Se essa si riferisce a modalità passate sul mod. 60 in epoca anteriore ai quattro giorni dalla richiesta non è dovuto lo speciale diritto qualunque sia il motivo che ha impedito di introdurre le note nei relativi repertori.
	a) delle partite del repertorio riflettenti una sola persona	8 —	6 —	
	b) del registro generale d'ordine modello 60 per le formalità ivi passate non oltre quattro giorni prima della richiesta, ferma l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 2678 Codice civile relativo all'obbligo di annotazione di tutte le persone riguardo alle quali la trascrizione e l'annotazione viene eseguita	8 —	6 —	
	c) di ogni partita dei registri particolari o di ciascuna nota	8 —	6 —	
	d) di ciascun titolo depositato .	16 —	12 —	
11	Per ogni stato o certificato (generale o speciale) delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni concenenti una sola persona:			Sono considerati come concernenti una sola persona, anche agli effetti della tassa di bollo, i certificati che riguardano cumulativamente il padre o la madre ed i figli ovvero più fratelli e sorelle
	per ciascun articolo di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni comprese le relative annotazioni riportate nel certificato generale o esaminate ai fini del certificato speciale	8 —	6 —	L'emolumento è dovuto col minimo di L. 14 e col massimo di L. 56
	se non viene riportato o esaminato alcun articolo	8 —	6 —	Se il certificato è cumulativo sono dovuti distinti emolumenti per le iscrizioni e le trascrizioni.
	ed in ciascuno di questi casi per ogni facciata scritta	12 —	8 —	Come al n. 1
12	Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni	8 —	6 —	
13	Copie isolate delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti nei registri particolari, comprese le relative annotazioni, nonchè delle note depositate in ufficio	8 —	6 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	12 —	8 —	Come al n. 1
14	Copia dei titoli consentiti dall'art. 2673 ultimo comma del Codice civile	16 —	12 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	12 —	8 —	Come al n. 1
15	Collazione delle copie degli atti depositati in ufficio, ai sensi dell'art. 746 del Codice di procedura civile:			
	per ogni facciata collazionata	8 —	6 —	Come al n. 1

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

ALLEGATO E.

TABELLA dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle dogane, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)	*ANNOTAZIONI*
	TITOLO I		
	Diritti su documenti doganali		
1	Per qualsiasi bolletta, quietanza e buono emessi per merci estere o nazionali, nonchè per i manifesti di partenza e per i certificati di riesportazione di pacchi postali	10 —	
2	Per ogni duplicato di documenti doganali emesso a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 372 del regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65	100 —	
3	Per ogni certificato rilasciato ai sensi dell'art. 375 del regolamento suddetto, ivi compresi i certificati di origine	100 —	
4	Per ogni certificato che attesti fatti risultanti dall'esame di più di cinque documenti e venga rilasciato dai compartimenti doganali di ispezione o dall'ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali	200 —	
5	Per ogni ingiunzione emessa dagli uffici doganali e notificata ai debitori morosi per la riscossione dei diritti doganali	50 —	
6	Per ogni richiesta di pignoramento nei procedimenti di esecuzione di cui al precedente numero	100 —	
7	Per ogni decisione amministrativa in via formale e in via breve per la definizione di infrazioni e per ogni atto di oblazione	100 —	
8	Per ogni verbale di controversia di tariffa sollevata dal contribuente	200 —	
9	Per ogni atto di vendita richiesto ed eseguito a cura degli uffici doganali nei procedimenti di cui al precedente n. 5 e per ogni atto di vendita delle merci abbandonate o sequestrate	300 —	
10	Per ciascuna bolletta emessa per l'importazione o l'esportazione di merci:		Il diritto è ridotto alla metà sugli importi di diritti liquidati per la prestazione delle prescritte garanzie nelle bollette di introduzione in deposito e nelle bollette di temporanea importazione o di temporanea esportazione.
	a) se l'importo dei diritti liquidati non ecceda le L. 1000	30 —	
	b) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le L. 1000 e non le L. 5000	50 —	
	c) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le L. 5000 e non le L. 10.000	100 —	
	d) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le L. 10.000 e non le L. 50.000	250 —	
	e) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le L. 50.000 e non le L. 100.000	350 —	
	f) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le L. 100.000 e non le L. 500.000	500 —	
	g) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le L. 500.000 e non le L. 1.000.000	800 —	
	h) se l'importo dei diritti liquidati ecceda il milione di lire	1000 —	

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)	*ANNOTAZIONI*
	TITOLO II *Diritti inerenti alla liquidazione e riscossione delle imposte di fabbricazione e di consumo*		
1	Per le licenze di esercizio, per le bollette, per le convenzioni di abbonamento, per i verbali (esclusi quelli di constatazione e di contravvenzione che diano luogo a procedimento contravvenzionale), per le denuncie e per le dichiarazioni che, per disposizione legislativa o regolamentare devono essere presentate dai contribuenti agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o alle Sezioni tecniche delle imposte di fabbricazione e per qualsiasi altro documento attinente al servizio delle imposte di fabbricazione, che venga compilato dagli uffici medesimi su richiesta dei contribuenti	15 —	
2	Per ogni operazione eseguita dal personale delle imposte di fabbricazione importante passaggio al consumo di prodotti soggetti al pagamento dell'imposta, per ogni verbale di impiego in industrie ammesse ad agevolezze di imposta, per ogni verbale di denaturazione, per ogni liquidazione di imposta effettuata su dichiarazioni presentate dai contribuenti e per ogni altra operazione, infine, che dia luogo ad abbuono o restituzione totale o parziale di imposta:		Sono comprese le convenzioni di abbonamento alle imposte di fabbricazione o di consumo.
	a) su ogni ettanidro o frazione di esso di spiriti	25 —	
	b) su ogni ettolitro o frazione di esso di birra	25 —	
	c) su ogni quintale o frazione di esso di surrogati di caffè, di glucosio, maltesio ed altri prodotti zuccherini, di zucchero, di olio di semi, di oli minerali esclusi quelli da usare direttamente come combustibili nei forni e caldaie, di filati delle varie fibre tessili naturali o artificiali, esclusi quelli di canapa e juta.	25 —	Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui tessili verrà riscossa mediante abbonamento, il diritto sarà commisurato in: *a*) L. 3 per ogni fuso attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per i cotonieri, i canapieri, linieri, jutieri, lanieri nonchè per i cascami di seta; *b*) L. 20 per ogni filiera attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria fibre artificiali a filamento continuo; *c*) L. 10, una volta tanto per anno, per ogni bacinella attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria filandieri; *d*) L. 2, una volta tanto per anno, per ogni gancio attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per la filatura a mano della canapa.
	d) per ogni tonnellata o frazione di residui delle distillazioni degli oli minerali da usarsi direttamente come combustibili nei forni e caldaie;	25 —	
	e) per ogni due quintali, o frazione, di filati di canapa o di juta;	25 —	
	f) per ogni cento o frazione di cento lampade elettriche ad incandescenza;	25 —	
	g) per ogni cento watt, o frazione, di potenza degli organi a luminescenza;	25 —	
	h) ogni lampada ad arco	25 —	
	i) ogni kg. o frazione di chilogrammo di carboni per lampade ad arco;	25 —	
	l) per ogni ventimila o frazione di ventimila metri cubi di gas-luce;	25 —	
	m) per ogni ventimila o frazione di ventimila kwo di energia elettrica	25 —	
	TITOLO III *Diritti di analisi*		
1	Per ogni certificato, di analisi rilasciato dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	200 —	
2	Per ogni parere tecnico richiesto ai detti Laboratori chimici nell'interesse di privati	400 —	

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

ALLEGATO *F*.

TABELLA dei diritti spettanti al personale degli Uffici provinciali del Tesoro, della Tesoreria centrale, della Zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire) (1)	*ANNOTAZIONI*
	TITOLO I *Servizio delle spese fisse*		
1	Per ogni ricerca di conti o di pratiche individuali per conto di privati:		
	a) quando vengono forniti i dati relativi..............	(*a*) 5 —	
	b) quando questi non vengono forniti	(*a*) 10 —	
2	Per ogni domanda di certificato riguardante spese fisse ...	5 —	Oltre il diritto di ricerca.
3	Per ogni visura di conteggi o di posizioni individuali.....	(*a*) 5 —	Oltre il diritto di ricerca. (*a*) Nei giorni 1 e 16 (o se questi siano festivi nei giorni feriali immediatamente seguenti) di ciascun mese, le prestazioni di cui al n. 1 e al n. 3 richieste agli sportelli degli Uffici provinciali del Tesoro, nell'orario di servizio destinato al pubblico, sono gratuite.
4	Per ogni estratto di conteggi:		
	a) se non vanno oltre il biennio	10 —	Oltre il diritto di ricerca.
	b) se vanno oltre il biennio, per ciascun anno	20 —	Id.
5	Per ciascuna domanda di trasferimento di pagamento di partita di pensione	10 —	Id.
	N.B. — Nel caso di domanda comprendente più partite, per ciascuna partita in più	5 —	Id.
6	Per ogni aggiornamento o variazione sui libretti di pensione sia relativamente alla intestazione, sia relativamente all'importo mensile	5 —	Id.
7	Per ciascuna variazione da apportarsi alle partite di spesa fissa a seguito di procura	5 —	Id.
8	Per ciascuna domanda di duplicazione di libretto smarrito o di rinnovazione di libretto logoro:		
	a) se la pensione non raggiunge le L. 5000 mensili....	5 —	Id.
	b) se la pensione supera le L. 5000 mensili..........	10 —	Id.
9	Per ciascuna domanda di pagamento a mezzo di conto corrente postale, vaglia postale o cambiario o a mezzo di delega	5 —	Id.
10	Per ciascuna ordinazione di pagamento di ritenute su partite di spese fisse a favore di persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato o Aziende autonome dello Stato:		Per gli ordini collettivi l'importo controindicato è dovuto per ciascuna partita compresa nell'ordine.
	a) per ritenute da L. 50 a L. 500	1 —	Per i diritti di cui al n. 10 è ammesso da parte degli enti che ne facciano richiesta il pagamento forfetario da concordarsi annualmente — in base alle riscossioni presunte — con gli Uffici provinciali del Tesoro.
	b) per ritenute da L. 501 in su	5 —	
	N.B. — Per le ritenute inferiori a L. 50, per ogni 50 lire o frazioni di 50 lire, dell'importo complessivo dell'ordine	1 —	
	TITOLO II *Servizio dei depositi provvisori*		
1	Per visura di posizioni di depositi provvisori per conto di privati	30 —	
2	Per ogni domanda di stacco di cedole:		
	a) per cedole di deposito fino a L. 1000	5 —	

(1) Da riscuotersi mediante bollettario, o mediante ritenuta, o mediante versamento diretto in conto corrente postale.

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)	*ANNOTAZIONI*
	b) per cedole di deposito da L. 1001 a L. 10.000	15 —	
	c) per cedole di deposito da L. 10.001 a L. 100.000 ..	25 —	
	d) per cedole di deposito da L. 100.001 a L. 500.000..	40 —	
	e) per cedole di deposito da L. 500.001 a L. 1.000.000	70 —	
	f) per cedole di deposito superiore a lire un milione e per ogni successivo milione intero	100 —	
	Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo		
3	Per ogni domanda di restituzione di deposito provvisorio:		
	a) per depositi fino a L. 1000......	20 —	
	b) per depositi da L. 1001 a L. 10.000	50 —	
	c) per depositi da L. 10.001 a L. 100.000	100 —	
	d) per depositi da L. 100.001 a L. 500.000	250 —	
	e) per depositi da L. 500.001 a L. 1.000.000	350 —	
	f) per depositi superiori a lire un milione e per ogni successivo milione intero	500 —	
	Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo		
	N.B. — Quando la restituzione dei depositi viene eseguita in base a documenti successivi o richiesta d'urgenza, le somme predette vengono maggiorate del 50 per cento		
	Il diritto non è dovuto per le iscrizioni o le restituzioni non soggette a tassa di bollo giusta le vigenti istruzioni sui servizi del Tesoro		
	Titolo III		
	Servizio del debito pubblico		
1	Per ogni domanda di operazione su titoli del debito pubblico interessante i privati e comprendente non più di 100 titoli	30 —	Oltre il diritto di cui al n. 1 del titolo V nel caso di ricerca di pratiche precedenti.
	Oltre i 100 titoli, per ogni 100 o frazione di 100 titoli in più	10 —	Id.
	Titolo IV		
	Servizio della Cassa depositi e prestiti		
1	*a*) Per ogni domanda di iscrizione di deposito commerciale	30 —	
	b) Per ogni domanda di iscrizione di deposito ordinario in contanti:		
	se l'importo non supera le L. 50.000	50 —	
	se l'importo supera le L. 50.000....................	100 —	
	c) Per ogni domanda di iscrizione di deposito in titoli:		
	fino a lire mille	20 —	
	per ogni mille lire o frazione di lire mille	5 —	
	d) Per rilascio certificato esistenza deposito	50 —	
	e) Per ogni domanda di restituzione di deposito commerciale	30 —	
	f) Per ogni domanda di restituzione di deposito ordinario in contanti:		
	se l'importo non supera le L. 50.000...............	50 —	
	se l'importo supera le L. 50.000.....................	100 —	

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)	ANNOTAZIONI
	g) Per ogni restituzione di deposito in titoli:		
	fino a L. 1000	20 —	
	per ogni mille lire o frazione di mille lire	5 —	
	N.B. — Per i depositi che si iscrivono in commutazione di depositi provvisori sarà applicata, quando dovuta, solo la tariffa di cui al n. 3 del titolo II maggiorata della differenza che possa eventualmente esistere in confronto con la tariffa di cui sopra		
2	Per ciascuna domanda di stacco di cedole o di cambio di titoli sorteggiati: come alla tariffa n. 1, lettera *c*) del titolo IV		Oltre il diritto di ricerca di cui al n. 1 del titolo V.
3	Per ciascuna domanda di annotamento di procura, di voltura o di estinzione di vincolo; come alla tariffa n. 1 del titolo IV tenendo conto dell'importo del deposito iscritto		
4	Per ciascuna domanda di riunione o divisione di depositi: come alla tariffa n. 1 del titolo IV, considerando la riunione soltanto iscrizione di nuovo deposito e la divisione come soltanto iscrizione di nuovi depositi		
	N.B. — Non è dovuto alcun diritto per le iscrizioni e per le altre operazioni, richieste sui depositi, dalla Amministrazione dello Stato, dalle Provincie e dai Comuni e da pubblici funzionari nell'esclusivo interesse del pubblico servizio		
	Titolo V		
	Servizi vari		
1	Per ogni ricerca, per conto di privati, di pratiche non attinenti ai servizi delle spese fisse e dei depositi provvisori	20 —	
	Titolo VI		
	Servizi della Tesoreria centrale e Zecca		
1	Per ogni quietanza staccata da qualsiasi bollettario in relazione a versamento soggetto alla normale tassa di bollo richiesta d'urgenza	15 —	Il diritto è ridotto a L. 5 ove l'importo del versamento non superi L. 100.
2	Per ogni richiesta d'urgenza di vaglia del Tesoro	25 —	Id.
3	Per ogni certificato di allibramento al conto corrente della Tesoreria centrale per il quale non viene rilasciata quietanza singola soggetta a tassa di bollo	10 —	Id.
4	Per ciascuna ricerca fatta nell'interesse di privati relativamente a quietanza o vaglia del Tesoro:		
	a) quando le ricerche non si estendono oltre l'esercizio corrente	10 —	
	b) quando si estendono oltre l'esercizio corrente, per ogni esercizio	25 —	
5	Per ciascuna commissione, da parte dei privati, alla Zecca:		
	a) per commissioni fino al valore di lire tremila	50 —	
	b) per ogni mille lire o frazione di mille lire in più....	10 —	
	Titolo VII		
	Servizio della Cassa Speciale dei biglietti a debito dello Stato		
1	Per ogni quietanza di biglietti logori ricevuti per la verifica e il cambio in nuovi da aziende, banche o enti vari (esclusa la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale):		
	per ogni mille lire di biglietti logori	2 —	

Visto, *il Ministro per il tesoro*
Del Vecchio